



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



**CRITERI GENERALI PER LA RACCOLTA DEI MIRTILLI
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL CRINALE – ANNO 2019**

Premessa

In data 12.03.2014 si è costituita a tutti gli effetti la nuova Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e che il nuovo Ente, ai sensi della Legge Regionale 21.12.2012 n. 21 e s.m.i., nonché del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 116 in data 19.6.2013, subentra alla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano in tutti i rapporti, continuando ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti.

La L.R.2/77 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco” - all’art. 11 prevede che “..omissis.. I Comuni Montani, ai fini di garantire l’utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, potranno consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle Comunità Montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge. ..Omissis”.

La Legge Regionale 6/2005, all’Art. 70, che ha soppresso il Parco del Gigante e ne ha sciolto il Consorzio per la sua realizzazione e gestione ponendolo “in liquidazione”, sancisce che le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano Territoriale del Parco (PTP) trovano applicazione, per la parte non ricompresa nel perimetro del Parco nazionale, sino all’approvazione da parte della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati di nuovi strumenti urbanistici (la raccolta dei prodotti del sottobosco è però materia che afferisce il regolamento del Parco e non il PTP).

Il Decreto Istitutivo del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano del 21.05.2001 sancisce che, sul territorio del Parco nazionale e fino all’entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco (di cui agli Artt. 11 e 12 della L. 394/91), si applicano direttamente le misure di salvaguardia riportate nell’allegato “A” ‘Disciplina di tutela’ dello stesso Decreto in cui all’Art. 3 recante “Divieti generali”, comma 1, lettera b), dove è espressamente riportato che nel territorio del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano sono consentite le attività tradizionali di cultura del bosco, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi e dei prodotti del sottobosco nel rispetto delle vigenti normative e degli usi civici.

Il Parco del Gigante, prima della sua messa in liquidazione, ha disciplinato con regolamentazione apposita e annuale la raccolta dei mirtilli stabilendo condizioni di favore per i residenti nei comuni del suo territorio e aumentando i quantitativi per favorire soprattutto la raccolta a fini economici. Detta disciplina è stata applicata nel 2006 e riproposta negli anni successivi fino al 2014 d’intesa con il Parco Nazionale, aggiornando nel 2012 il costo dei tesserini.

Il Consiglio Direttivo del Parco Nazionale, con atto n. 21 del 17 giugno 2015, ha approvato gli “Indirizzi operativi per la valorizzazione dei vaccineti dell’appennino tosco emiliano” sottoposti all’approvazione deli Ministeri competenti; nelle more di detta approvazione e della definizione di una nuova disciplina per la valorizzazione dei vaccineti, la Giunta dell’Unione ha ritenuto di riproporre i criteri del 2015 aggiornati con alcuni dei nuovi criteri individuati nel documento del Parco nazionale, del 2016 e del 2017 come di seguito indicato.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



CRITERI PER LA RACCOLTA

A. Tipologia della raccolta

1. Sono individuate le seguenti tipologie di modalità di raccolta:
 - a - raccolta libera per tutti
 - b- raccolta libera per i residenti nei 2 comuni del crinale
 - c - raccolta per operatori non economici residenti nei 2 comuni del crinale
 - d - raccolta a scopo economico residenti nei 2 comuni del crinale
 - e - raccolta a scopo economico residenti in altri comuni.

B. Quantitativi della raccolta

1. Il quantitativo a favore dei “residenti nelle zone montane” e non residenti è così stabilito:
 - kg 70 per tutti gli operatori autorizzati a scopo economico (con tesserino);
 - Kg 50 per gli operatori non economici residenti nei 2 comuni del crinale (con tesserino)
 - kg 5 per i residenti nei due comuni del crinale (senza tesserino);
 - kg 1 per tutti gli altri (senza tesserino).
3. La raccolta dei mirtilli è vietata nelle zone A1 e A2 definite dal Piano Territoriale del Parco del Gigante adottato e ancora in vigore, ai sensi del DPR 21 maggio 2001, istitutivo del Parco Nazionale.
4. Per quanto riguarda l'utilizzo dei pettini per la raccolta, si ritiene di interpretare il divieto stabilito dalla L.R. 2/77 nel senso che i raccoglitori professionali possono avvalersi di detto attrezzo purché dotato di denti flessibili e utilizzato in modo da non danneggiare, estirpando parzialmente o totalmente, le piante di mirtillo.

C. Giorni e periodo della raccolta

1. La raccolta dei mirtilli è consentita, con decorrenza dal 01 agosto 2019:
 - per gli operatori economici residenti nei 2 comuni del crinale (A1.d)
 - per gli operatori non economici residenti nei 2 comuni del crinale (A1.c) per un n. massimo di 5 giornate a stagione, che dovranno essere segnate sul tesserino.
2. La raccolta per gli operatori a scopo economico non residenti nei 2 comuni del crinale (A1.e) è consentita dal 16 agosto 2019.
3. La raccolta è inoltre consentita tutti i giorni nel rispetto delle norme di cui al punto D, comma 3, e delle seguenti:
 - è consentita la raccolta ad avvenuta maturazione dei frutti,
 - è vietato estirpare cespugli, erbe, piante di mirtillo o parti di esso.

D. Costo dei tesserini e delle autorizzazioni al transito

1. La raccolta dei mirtilli per gli operatori di cui alla tipologia A1.c, A1.d ed A1.e, avviene mediante il rilascio di appositi tesserini stagionali, validi sul territorio dei comuni dell'Unione, al seguente costo:
 - € 50,00 a persona per gli operatori non economici (A1.c) residenti nei due comuni del crinale;
 - € 100,00 a persona per gli operatori a scopo economico (A1.d) residenti nei 2 comuni del crinale;
 - € 400,00 a persona per gli operatori a scopo economico non residenti nei due comuni del crinale (A1.e).



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



2. L'utilizzo degli automezzi nelle aree di divieto di transito è consentito solo agli operatori autorizzati e avviene mediante il rilascio di apposita ulteriore autorizzazione onerosa, al seguente costo:
 - € 50,00 a veicolo per gli operatori non economici residenti nei due comuni del crinale;
 - € 50,00 a veicolo per gli operatori a scopo economico residenti nei 2 comuni del crinale;
 - € 100,00 a veicolo per gli operatori a scopo economico non residenti nei due comuni del crinale.
3. L'utilizzo dell'automezzo non è consentito nei **giorni festivi** ai raccoglitori residenti dotati di tesserino e nei **giorni prefestivi e festivi** ai raccoglitori a scopo economico non residenti.

E. Modalità operative e inerenti la gestione della raccolta secondo i criteri sopra detti

1. I comuni approvano, con apposito atto, i criteri definiti dall'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e, per consentire una gestione omogenea e unitaria, delegano all'Unione Montana medesima le seguenti attività:
 - Stampa dei tesserini abilitanti alla raccolta
 - Rilascio dei tesserini ai soggetti richiedenti e aventi titolo
 - Introito del costo dei tesserini e delle autorizzazioni al transito e successivo riparto ai comuni, al netto delle spese sostenute e documentate, in base alla percentuale dell'estensione dei vaccini ricadenti in ogni comune.

F. Autorizzazione al transito

2. Nel demanio regionale, affidato in gestione alla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, ora Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, vengono applicati i criteri sopra enunciati e le autorizzazioni al transito dei veicoli a motore vengono rilasciate dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.
3. I comuni territorialmente competenti e il Parco rilasciano le eventuali autorizzazioni al transito, in deroga alle ordinanze, ai possessori dei tesserini per la raccolta a fini economici attenendosi alle limitazioni di cui al precedente punto D.2.
4. Le sanzioni eventualmente irrogate per inosservanza alle suddette norme vengono incassate dai Comuni territorialmente competenti.

L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano provvede a dare la dovuta informazione agli organi di vigilanza e ai cittadini dei criteri concordati e adottati.